



Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

Circ. DPO 53/2024

Assemini, 7/6/2024

Commissioni di esame

Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono ora disponibili le commissioni dell'Esame conclusivo del II ciclo di istruzione (vedere il [motore di ricerca](#) curato dal MIM con i nominativi dei commissari individuati). Lo fa sapere il Ministero con un comunicato che informa che quest'anno le commissioni sono 14.072, per un totale di 28.038 classi.

Le scuole devono quindi prepararsi ad accogliere i commissari e a gestire il rapporto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di privacy contenute nel Regolamento UE 679/2016. Analoga situazione anche per le commissioni costituite per l'esame conclusivo del I ciclo e per gli esami di qualifica degli istituti professionali. Vediamo di seguito cosa fare.

I commissari quali interessati del trattamento: l'informativa

Prima di tutto bisogna considerare che il docente che riceve l'incarico di componente di commissione per l'esame di Stato deve comunicare alla scuola i propri dati personali divenendo, ai sensi dell'art. 4.1 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), **interessato** al trattamento di tali dati e maturando i diritti previsti al Capo III dello stesso GDPR. Ciò significa che in occasione della nomina il commissario deve ricevere l'informativa privacy prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Per agevolare il compito delle scuole che assistiamo in contratto abbiamo predisposto una bozza di informativa che va pubblicata nella sezione privacy che deve essere raggiungibile dalla home page del sito web istituzionale. E' importante che la scuola acquisisca una dichiarazione di presa visione della informativa.

([Modello informativa VargiuScuola per commissari esami](#))

Il consenso

La base giuridica del trattamento operato dalle pubbliche amministrazioni è di norma l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e **non** il consenso dell'interessato. E' questo anche il caso del trattamento operato dalla scuola sede d'esame dei dati personali dei commissari nominati. E' infatti evidente che il commissario nominato non può opporsi al trattamento dei propri dati personali necessari allo svolgimento delle attività della commissione d'esame. **La scuola non deve quindi chiedere il consenso al trattamento al commissario nominato** ma deve, tutt'al più, attestare la presa visione dell'informativa citata al paragrafo precedente.

Ci lascia quindi alquanto perplessi la segnalazione fatta da una scuola che ci informa che l'applicazione utilizzata per il caricamento dei dati dei commissari d'esame richiede alla scuola di selezionare una casella con la dicitura *Confermo di aver raccolto brevi manu il consenso al fine di accedere ai dati personali dell'utente per scopi amministrativi e contabili*.

La dicitura *brevi manu* (consegna personale da mano a mano!) ha un sapore di procedure novecentesche oggi proibite dal Codice dell'Amministrazione Digitale che riconosce il diritto di presentare istanze e dichiarazioni telematiche. C'è poi da rilevare che per il procedimento in questione non è opportuno chiedere un consenso al trattamento non previsto dalla normativa come valida base legale. Cosa succede se l'interessato non vuole prestare il consenso avvalendosi della possibilità di scelta che gli è stata, impropriamente, concessa? Rinuncia all'incarico di commissario? C'è poi da considerare quanto sia complesso acquisire il consenso da tutti i commissari, specie quelli esterni, e praticamente impossibile *brevi manu*.

I commissari quali autorizzati del trattamento

I commissari per svolgere la funzione prevista dall'incarico, devono a loro volta operare il trattamento dei dati personali di terzi (i candidati all'esame). Prima di operare qualunque trattamento di dati personali i componenti della commissione d'esame devono però essere autorizzati dal titolare, l'istituzione scolastica nella persona del dirigente scolastico, che deve specificare l'ambito di tali trattamenti. Per facilitare la gestione della documentazione abbiamo evitato di procedere con delle autorizzazioni individuali che avrebbero costretto ad acquisire delle firme di presa visione sulla stessa lettera di autorizzazione (evidentemente firme autografe su documento informatico). Abbiamo invece preferito la redazione di una determina del dirigente per la costituzione di una Unità Organizzativa "Componenti della Commissione di Esame", documento che può avere la forma digitale. La firma di presa visione dei componenti della commissione può invece essere presa in altro documento, anche cartaceo, assieme a quella di presa visione dell'informativa citata al punto precedente ([Modello Vargiu Scuola autorizzazione trattamento U.O. commissari esame](#)).